




**La proprietà intellettuale:  
nuove prospettive  
per una crescita sostenibile**



1867  
2695



# La proprietà intellettuale: nuove prospettive per una crescita sostenibile

## Estratto

# La tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale

A cura di  
Edoardo Barbera, Alessandra Genna e Giuseppe Pagliara

Copyright © 2023 LES Italia - Netval (Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria), All rights reserved

Il presente estratto è parte integrante dell'opera *“La proprietà intellettuale: nuove prospettive per una crescita sostenibile”* realizzata con l'ausilio dei singoli autori senza la corresponsione di corrispettivi allo scopo di fornire uno strumento di utile formazione ed orientamento nella complessa materia della proprietà intellettuale e industriale. La pubblicazione è stata realizzata con la massima accuratezza ed attenzione, senza pretesa, tuttavia, di completezza, tenuto conto della complessità della materia trattata. Le informazioni legali e tecniche, ivi incluse eventuali clausole contrattuali, contenute in questa pubblicazione sono quindi di natura generale e non esaustiva e sono fornite esclusivamente a scopo didattico ed orientativo. I contenuti della pubblicazione non possono pertanto sostituire il parere legale e/o tecnico di un professionista abilitato. Gli autori non possono pertanto essere ritenuti responsabili per eventuali usi dei contenuti di questa pubblicazione, ivi inclusi quelli inappropriati od illeciti, in contrasto con le finalità qui espressamente dichiarate, né per qualsiasi tipo di danno conseguente a tali eventuali usi. Inoltre i contenuti dei singoli articoli non riflettono necessariamente la posizione ufficiale delle associazioni di appartenenza; pertanto, le informazioni e le opinioni espresse nella presente pubblicazione sono riferibili esclusivamente agli autori delle stesse. Questa pubblicazione è protetta in base alla normativa in materia di diritto d'autore. Dell'opera è vietata la riproduzione totale o parziale, senza espressa approvazione preventiva. I marchi e gli altri segni distintivi rappresentati nella presente pubblicazione sono proprietà esclusiva dei rispettivi titolari. Chiuso in redazione il 31 marzo 2023

# La tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale

A cura di Edoardo Bàrbera\*, Alessandra Genna\*\* e Giuseppe G. Pagliara\*\*\*

## 1. Normativa applicabile

I titolari di Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI) – marchi, disegni o modelli, diritti d'autore e diritti connessi, indicazioni geografiche, brevetti, certificati protettivi complementari per medicinali e prodotti fitosanitari, varietà vegetali, topografie di prodotto a semiconduttori, modelli di utilità, denominazioni commerciali protette ai sensi della normativa nazionale o europea – possono godere di una tutela «anticipata» contro la contraffazione, chiedendo alle Autorità Doganali di bloccare merci sospettate di violare tali diritti prima del loro ingresso nell'Unione Europea.

In Italia, tale tutela è disciplinata esclusivamente dalla normativa europea, ovvero dal Regolamento (UE) n. 608/2013<sup>1</sup> del 12 giugno 2013 (Regolamento) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013<sup>2</sup> del 4 dicembre 2013.

Nonostante la mancanza di norme nazionali relative alla tutela doganale della contraffazione, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli emette circolari, note e altra documentazione utili a interpretare e applicare la normativa europea nel contesto italiano.

### 1.1 Procedura a seguito di AFA

#### 1.1.1 Deposito dell'AFA

Il titolare del DPI può presentare una domanda d'intervento doganale (AFA, acronimo della sua traduzione inglese Application For Action) per chiedere alle Autorità Doganali di bloccare le merci sospettate di contraffazione di cui si chiede l'introduzione nel territorio doganale dell'Unione Europea.

L'AFA può essere depositata – e la seguente procedura gestita – anche da un rappresentante del DPI munito di procura.

Il Regolamento non si applica – tra le altre – alle merci non commerciali contenute nei bagagli dei viaggiatori nonché alle merci oggetto di importazioni parallele (Art. 1).

Al titolare del DPI non è chiesto alcun contributo per coprire le spese amministrative connesse al trattamento dell'AFA (Art. 8). Tuttavia, le Autorità

\* Avvocato, Bird&Bird. Le opinioni espresse dall'autore nel presente contributo sono personali e non rappresentano la posizione ufficiale dello studio di appartenenza.

\*\* Consulente in Proprietà Industriale (sez. marchi), Barzanò & Zanardo. Le opinioni espresse dall'autore nel presente contributo sono personali e non rappresentano la posizione ufficiale dello studio di appartenenza.

\*\*\* Avvocato, Barzanò & Zanardo. Le opinioni espresse dall'autore nel presente contributo sono personali e non rappresentano la posizione ufficiale dello studio di appartenenza.

Doganali possono chiedere al titolare del DPI il rimborso di eventuali costi di distruzione e magazzinaggio delle merci (Art. 29).

L'AFA può essere presentata per chiedere l'intervento delle Autorità Doganali del solo Stato membro in cui è depositata (AFA nazionale) o anche di altri o tutti gli Stati membri (AFA unionale) (Art. 3). L'AFA unionale può essere presentata solo per tutelare DPI che producono effetti in tutta l'Unione Europea (Art. 4).

Il Regolamento prevede l'uso di un apposito formulario (che oggi può essere depositato in via esclusivamente telematica tramite le piattaforme messe a disposizione delle Autorità Doganali) e indica le informazioni e i documenti che il titolare del DPI deve fornire, ivi incluse - in particolare - informazioni che consentano alle Autorità Doganali di valutare l'esistenza della contraffazione (Art. 6).

L'autorità doganale dello Stato membro che ha ricevuto l'AFA notifica al titolare del DPI la decisione di concedere o rifiutare la domanda entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento (Art. 9). Se concessa, l'AFA viene inviata alle Autorità Doganali locali e, nel caso di AFA unionale, alle Autorità Doganali degli altri Stati membri interessati.

L'AFA è efficace per un anno e può essere prorogata annualmente (Art. 11 e 12).

### **1.1.2 Procedura dopo il deposito dell'AFA**

Le Autorità Doganali effettuano controlli a campione sulle spedizioni che entrano nel territorio dello Stato membro.

A seguito del controllo, le Autorità Doganali bloccano la spedizione se sospettano che le merci ivi contenute violano un DPI. Tale conclusione può essere fondata su fatti notori (ciò può avvenire per marchi, diritti d'autore o disegni e modelli noti al pubblico) o sulle indicazioni contenute nell'AFA.

Le Autorità Doganali informano tempestivamente del blocco il titolare del DPI e il dichiarante o detentore delle merci (per brevità, «importatore» nel prosieguo), fornendo immagini delle merci nonché informazioni sull'identità dell'importatore (Art. 17). Questi dati potranno essere utilizzati per avviare azioni giudiziarie a tutela del DPI (Art. 21). Il titolare del DPI può chiedere di esaminare un campione delle merci (Art. 19).

Successivamente, le Autorità Doganali compiono una delle seguenti attività (Art. 23):

- a) Distruggono le merci bloccate, se entro 10 giorni lavorativi (prorogabili) dalla notifica del blocco (3 in caso di merci deperibili):
  - i) il titolare del DPI conferma la contraffazione, solitamente tramite una perizia tecnica; e
  - ii) sia il titolare del DPI che l'importatore confermano l'accordo alla di-

struzione o le Autorità Doganali ritengono che tale accordo sia confermato.

In ragione della connessione tra tutela doganale e sistema processuale penale italiano, la distruzione è effettuata dalle Autorità Doganali solo in specifici casi recentemente disciplinati (par. 2).

- b) Non distruggono le merci ma confermano il blocco, se le parti non confermano l'accordo alla distruzione ma, entro 10 giorni lavorativi (prorogabili) dalla notifica del blocco (3 in caso di merci deperibili), il titolare del DPI avvia un procedimento giudiziario (civile – ordinario o cautelare – o penale) per determinare se il DPI è stato violato.
- c) Svincolano le merci bloccate se, entro i termini sopra indicati, il titolare del DPI non conferma la contraffazione e l'accordo alla distruzione o non informa dell'avvio di un procedimento giudiziario per determinare se il DPI è stato violato.

Se le Autorità Doganali sono state informate dell'avvio di un procedimento giudiziario per determinare la violazione di un disegno o modello, brevetto, modello di utilità, topografia di prodotto a semiconduttori o varietà vegetale e se non vi sono provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'importatore delle merci può chiedere di svincolarle a fronte della prestazione di una garanzia pecuniaria (Art. 24) (per ulteriori considerazioni si veda il par. 2.2).

È altresì prevista una c.d. «procedura semplificata» per la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni, ovvero contenenti massimo 3 unità di merci non deperibili e con un peso inferiore a 2 kg inviate a mezzo postale o corriere espresso.

Se il titolare del DPI ha indicato nell'AFA l'intenzione di usufruire di tale procedura, le Autorità Doganali procedono automaticamente alla distruzione in mancanza di opposizione dell'importatore, con le specificazioni più avanti illustrate (Art. 26).

Il titolare del DPI risponde dei danni subiti dall'importatore in conformità alla legge applicabile se la procedura è interrotta per causa a lui imputabile, se i campioni prelevati non sono restituiti, sono danneggiati o resi inutilizzabili a causa sua o se emerge che le merci non violavano un DPI (Art. 28).

## **1.2. Procedura *ex officio***

Le Autorità Doganali possono bloccare merci sospettate di violare un DPI anche in mancanza di un'AFA, purché non si tratti di beni deperibili (Art. 18).

In questo caso, le Autorità Doganali informano del blocco il titolare del DPI da loro autonomamente identificato.

Le merci vengono bloccate se, entro 4 giorni lavorativi dalla notifica del blocco, il titolare del DPI presenta un'AFA nazionale «abbreviata» contenente solo

una parte delle informazioni richieste dal Regolamento. Tale AFA è efficace solo per il blocco in questione ma, se le informazioni mancanti vengono fornite entro 10 giorni lavorativi dalla notifica del blocco, l'AFA acquisisce una validità annuale.

## **2. Commenti e riflessioni sulle peculiarità del sistema italiano**

### **2.1. Contraffazione, criminalità e norme penali**

L'applicabilità in Italia di uno strumento incisivo quale il Regolamento parrebbe limitata, *prima facie*, da un conflitto con le norme interne di procedura penale, che disciplinano l'attuazione delle più rilevanti fattispecie di violazione dei DPI.

Ciononostante, le Autorità Doganali Italiane hanno implementato un macro sistema che coniuga in modo lineare, il dosaggio afflittivo degli apparati normativi in essere, con risultati che, dopo dieci anni di vigenza del menzionato Regolamento, hanno portato dei frutti considerevoli nella lotta alla contraffazione.

L'operato delle Dogane ha consentito di percepire distintamente come la contraffazione sia un potente mezzo di sviluppo della criminalità transnazionale, che sfrutta il mercato del falso per il *money laundering* e il successivo reinvestimento. Non si escludano i falsari locali, che diramano materiale apocrifo su scala interregionale, approvvigionandosi anche di semilavorati e strumentazione, come nel recente caso, emerso da fermi doganali di articoli sospetti, cui è seguita una complessa operazione della Guardia di Finanza, che ha smantellato una rete produttiva e distributiva, dipanatasi nel nord Italia, di articoli rientranti nelle categorie *automotive* e *after market* – ben altro rispetto alla ricambistica - recanti marchi di note case automobilistiche, giunto sino al terzo grado di giudizio, per l'accertamento della responsabilità degli *infringer*, che hanno tentato sino alla fine di giustificare gli illeciti con un preteso diritto alla «customizzazione» (oggi divenuta una delle nuove tendenze nel mercato dei falsi).

Il legislatore italiano è stato dunque lungimirante nel prevedere che l'uso, la fabbricazione, la introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, di prodotti sui quali insistano DPI oggetto di registrazione (o per i quali, comunque siano state osservate le norme sulla tutela della proprietà industriale), definiscano il perimetro di fattispecie penalmente rilevanti, a presidio della fede pubblica, a tutela della collettività, per la cui configurazione è bastevole che sia soltanto messo in pericolo l'affidamento del pubblico nella genuinità dei segni distintivi.

Ebbene, i funzionari doganali italiani che, ai sensi del Regolamento, dispongano la sospensione dello svincolo di merce sospetta di violare dei DPI, e abbiano ricevuto conferma scritta della sussistenza della violazione, non dovranno

sincerarsi che l'importatore presti il consenso alla distruzione di detta merce, bensì dovranno dismettere le vesti dell'Operatore dell'Unione Europea per indossare quelle dell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria, qualora la suddetta conferma scritta inveri una situazione di fatto, sussumibile a una delle fattispecie del Codice Penale, tra cui, la più frequente, è prevista dall'Art. 474 c.p., che punisce l'introduzione nel territorio dello Stato ai fini di trarre profitto, di «prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati». Di conseguenza, il sostrato normativo su cui il funzionario – Ufficiale di Polizia Giudiziaria – dovrà muoversi, non è più il citato Regolamento, bensì il Codice di Procedura Penale, che dedica alla notizia di reato il Titolo II del Libro Quinto, e ne sancisce l'obbligo di trasmissione in capo al pubblico ufficiale (Art. 347 c.p.p.).

L'Ufficiale, pertanto, sarà tenuto a comunicare alla Procura della Repubblica territorialmente competente, la notizia di reato di cui ha avuto contezza, cui seguirà l'iscrizione dell'importatore (che non sia l'acquirente finale dei prodotti fermati, come la stessa norma citata specifica, nel richiedere il dolo specifico del profitto) nel registro degli indagati, e l'apertura di un procedimento penale a suo carico. Seguirà la fase delle indagini preliminari, e la successiva decisione del Pubblico Ministero sull'esercizio dell'azione penale, ex Art. 50 c.p., che non potrà sottrarsi all'obbligo garantito dall'Art. 112 dalla nostra Carta Costituzionale.

Più in generale, emerge da una lettura trasversale del citato Regolamento, l'intento di fornire un forte strumento di tutela, quale può essere il fermo di prodotti sospetti di contraffazione, comunque improntato sulla facoltà, per il titolare dei DPI presunti violati, di intraprendere la via dell'accertamento giudiziale delle responsabilità. Per cui, a tale facoltà, è offerta dal Regolamento, a guisa di una rapida e più immediatamente tangibile alternativa, la distruzione della merce sotto controllo doganale, in presenza del consenso, espresso, o presunto, del detentore della merce (Art. 23 Regolamento). Ciò che rende probabilmente più incisiva l'implementazione italiana sembra proprio, ancora una volta, l'applicazione delle norme penali, e segnatamente, ma non esaustivamente, del citato Art. 474 c.p., o dell'Art. 517 ter II co., inerente i titoli di proprietà industriale, spesso affiancati dalla ricettazione, di cui all'Art. 648 c.p. Detti reati sono procedibili d'ufficio (per l'Art. 517 ter II co. si veda Cass. Pen. 2019 n. 2414): non richiedono, cioè, che il titolare dei diritti violati sporga denuncia perché si attivi la procedura (sequestro; notizia di reato; apertura di un procedimento penale) sopra sintetizzata.

## **2.2. Considerazioni su alcune implicazioni pratiche**

Come visto al par. 1, la sospensione dello svincolo delle merci da parte dell'Autorità Doganale può avvenire sulla base del sospetto che un DPI sia stato

violato (Art. 17 Regolamento). La distruzione delle merci sotto controllo doganale, ove soddisfatte ulteriori condizioni, può avvenire se il titolare del diritto ha confermato per iscritto alle Autorità Doganali di essere convinto che un diritto di proprietà intellettuale è stato violato (Art. 23 Regolamento).

Se, dunque, il «sospetto» dell’Autorità e la «convinzione» del titolare dei DPI, possono essere sufficienti (insieme al consenso, espresso o tacito dell’importatore) perché la merce fermata in altri Stati sia distrutta, l’ottemperanza alle norme penali italiane esclude, salve le eccezioni *infra* illustrate, l’immediata distruzione sotto controllo doganale, e anzi richiede un *quid pluris*, dato dalla necessità che la dichiarazione scritta, pur richiesta dalla norma europea, costituisca l’esito di un vero e proprio accertamento tecnico, che confermi la riproduzione non autorizzata di DPI da parte dei prodotti fermati, da effettuarsi a cura del titolare, o di un soggetto dal medesimo incaricato, che è nominato «ausiliario di Polizia Giudiziaria» secondo la previsione dell’Art. 348 c.p.p.. L’accertamento tecnico così redatto costituirà l’evidenza su cui un sequestro penale della merce sarà effettuato: ove dal procedimento penale instauratosi scaturisca un processo, il firmatario della dichiarazione potrà essere convocato per deporre avanti l’Autorità Giudiziaria, per la formazione in Aula di una prova fondamentale per la sussistenza dell’elemento materiale del reato di contraffazione. L’ordine di distruzione della merce è dunque riservato all’Autorità Giudiziaria, nelle forme e nei modi previsti dal c.p. e dal c.p.p., a seconda degli sviluppi di ciascun procedimento.

Molti esempi concreti di quanto il connubio tra le facoltà offerte dal Regolamento e le esigenze del sistema penale italiano potrebbero citarsi, ma ci si limiterà in questa sede a ricordare, da un lato, la possibilità di ispezionare le merci oggetto di fermo (Art. 17 Regolamento), che è stata essenziale nell’occasione in cui, presso un deposito di un Ufficio Doganale dell’Italia centrale, l’unico modo in cui il licenziatario italiano poté impedire il rilascio di 1.200 kg di prodotti del tabacco, fu proprio l’ispezione visiva e tattile della merce, nel corso di una estenuante giornata, conclusasi con una dichiarazione di non autenticità, dipoi confermata in aula nel conseguente procedimento penale, conclusosi con sentenza di accertamento della contraffazione, nella peculiare accezione di «marchi veri su prodotti non originali»<sup>3</sup>.

L’esame di foto digitali, di gran lunga più frequente nella prassi, non sarebbe stato sufficiente neppure in un altro caso in cui si chiedeva a una nota casa di moda americana di esprimersi sulla – possibile – natura contraffatta di migliaia di articoli (che non costituivano il proprio *core business*). Quanto la titolare poté affermare con certezza, solo a seguito della puntuale esecuzione del comma 2 dell’Art. 17 del Regolamento da parte della Autorità Doganale, consistente nel prelevamento e nell’invio di campioni di merce in California, per l’esame diretto e la conferma della falsità dei segni apposti su articoli altrettanto falsi.

Il «sospetto» di matrice unionale si è altresì rivelato, soprattutto in ipotesi di particolare gravità, un parametro per i funzionari doganali («soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività»<sup>4</sup>), quando, al segreto delle indagini preliminari (Art. 329 c.p.p.) cronologicamente abbiano anteposto l'applicazione dell'Art. 17 par. 4 del Regolamento, fornendo al titolare dei diritti violati, informazioni su mittente, destinatario, origine e provenienza della merce fermata. Ma anche tutte le volte in cui, in mancanza di AFA, al termine di quattro giorni lavorativi (Art. 5 par. 3 Regolamento), l'Ufficiale di P.G. anteponga la richiesta di accertamento di contraffazione, su merce già rivelatasi tossica, o in difetto di conformità rispetto agli standard di sicurezza.

Non v'è dubbio, tuttavia, come confermato dall'Autorità Doganale (Circ. 24/D, 30 dicembre 13<sup>5</sup>), che la merce ferma in Dogana non possa essere oggetto di accordi tra l'importatore e il titolare dei DPI violati, ove costituisca corpo del reato. In quanto tale, viene posta sotto sequestro probatorio, e deve, pertanto, essere preservata e custodita, per il prosieguo del procedimento, ai sensi del Codice di Procedura Penale (si vedano gli Artt. di cui al Capo III, Titolo III, Libro Terzo c.p.p.): non può, dunque, essere distrutta sotto controllo doganale, come prevedrebbe l'Art. 23 del Regolamento. Né, *a fortiori*, potrebbe essere anticipatamente svincolata, previo pagamento di una garanzia dal detentore, come vorrebbe l'Art. 24 del Regolamento (a tal proposito, si segnala la ormai risalente nota delle Dogane n. 99713 del 5 settembre 2017<sup>6</sup> che include alcune riflessioni sulla possibilità che la prestazione della garanzia possa avvenire sulla base di un accordo privatistico perfezionato tra le parti).

Inoltre, alla filtrante frammentarietà delle reti distributive dei falsi, il legislatore dell'Unione Europea ha contrapposto l'Art. 26 del summenzionato Regolamento, che prevede, nell'ipotesi in cui il titolare dei diritti abbia prestato un unico preventivo consenso in fase di redazione dell'AFA, la distruzione sotto controllo doganale, delle c.d. piccole spedizioni.

Anche questa disposizione sarebbe in contrasto con i dettami processual-penalistici sopra cennati. Tuttavia, le viene incontro la norma di cui all'Art. 1 co. 7 e ss del D. Legge 35/2005, convertito dalla L. n. 80/05<sup>7</sup>, e novellato dalla L. n. 238/2021<sup>8</sup>, che prende le mosse da una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui «non può configurarsi una responsabilità penale per l'acquirente finale di cose in relazione alle quali siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e in materia di proprietà industriale»<sup>9</sup>. Neppure, aggiungiamo, per incauto acquisto, di cui all'Art. 712 c.p.p.

La norma punisce, infatti, con la confisca della merce, e con una sanzione amministrativa da 100 fino a 7.000 Euro l'acquirente finale che introduce nel territorio dello Stato beni provenienti da Paesi extra-EU, in violazione di DPI, a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi, ovvero

abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 kg, e che non vi sia connessione a un'attività commerciale (d'altronde, come visto, l'intero Regolamento non si applica alle merci prive di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori). Come recepito dalla circolare della Dogana Prot. 50840/RU del 03/02/2022, il legislatore Italiano ha inteso sancire l'applicabilità di detta specifica e dedicata normativa alle ipotesi in cui il titolare dei DPI abbia preventivamente richiesto l'intervento *supra* descritto sulle «piccole spedizioni» poc' anzi definite.

Le differenze nei limiti di numero e di peso, e nella – ovvia – assenza di richiesta del consenso, oltre alla accertabilità di una connessa attività commerciale, che sembrano distanziare la Novella dall'istituto unionale invocato, non ci impediscono di registrare, nella pratica quotidiana, la padronanza dell'articolato sistema italiano nelle mani degli Ufficiali delle Dogane Italiane, che dimostrano, una volta di più, la saggia applicazione della corretta norma in ciascun caso di specie, incluse le citate sanzioni amministrative, di recente, già più volte comminate, anche previa conferma sulla sussistenza della contraffazione da parte del destinatario della decisione, che non abbia richiesto la procedura ex Art. 26 del Regolamento, tanto più in quanto la custodia e la distruzione delle merci sono demandate, dalla citata Novella, all'acquirente o al vettore.

La cooperazione dei titolari dei diritti, e di ciascun soggetto coinvolto, diviene pertanto maggiormente preziosa, nel comune e dinamico fine di arginare e porre una definitiva barriera al fenomeno criminale della contraffazione, spesso ancora troppo sottovalutato nella sua reale portata.

<sup>1</sup> GUUE, L 181 del 29.6.2013, pagg. 15–34.

<sup>2</sup> GUUE; L 341 del 18.12.2013, pagg. 10–31, come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/582, GUUE L 98 del 18.4.2018, pagg. 4–16.

<sup>3</sup> Vedi *ex multis*: Cass, Pen, sez. V, sent 16 ottobre 2014, n. 6347, in CED Cassazione, 2014.

<sup>4</sup> Cass. pen. Sez. II, sent. 16 febbraio 2012, n.20697, in *plurisonline.it*.


<sup>5</sup> Disponibile al seguente link <https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/891112/ant-c-20131230-151860-Circolare+int+autorit+dog.pdf/c6e16e58-6cb1-4478-be18-c712ca901dd5> (ultimo accesso 27.3.2023).

<sup>6</sup> Disponibile al link <https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3517871/ALL+5.+NOTA+N.99713+DEL+5+STTEMBRE+2017.pdf/b634ebc3-99b5-49ce-84b2-aa2d83c10c2a> (ultimo accesso 27.3.2023).

<sup>7</sup> GU 14 maggio 2005, n. 111, S.O.

<sup>8</sup> GU, 17 gennaio 2022, n. 12.

<sup>9</sup> Sez. Un. Pen, sent. 19 gennaio 2012, n. 22225, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2012.



LES Italia

[www.les-italy.org](http://www.les-italy.org)

[presidenza@les-italy.org](mailto:presidenza@les-italy.org)

[segreteria@les-italy.org](mailto:segreteria@les-italy.org)